



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2617 del 12/06/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2369 del 12/06/2024

I Direzione "Servizi Legali e del Personale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Programmazione Acquisizione Personale"

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n.104/92 e ss.mm.ii., al dipendente con matricola n. 1824.

IL FUNZIONARIO E.Q.

VISTA l'istanza del 04/06/2024, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 05/06/2024 al n. 25135/24, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n° 104, riformulato dall'art. 3 - comma 1 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, ricoverata a tempo pieno in struttura privata che assicura assistenza sanitaria continuativa;

VISTO il Verbale definitivo del 14/05/2024 del Centro Medico Legale INPS di Messina - Commissione medica per l'accertamento dell'handicap – approvato ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, dal quale risulta che la madre del dipendente è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA la dichiarazione sostitutiva del dipendente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata all'istanza;

VISTA, altresì, l'attestazione rilasciata dalla R.S.A. "Opus Residential", allegata all'istanza summenzionata, dalla quale si evince il bisogno di assistenza da parte del familiare con le motivazioni meglio specificate dall'attestazione stessa;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, che ha riformulato il 3° comma dell'art. 33 della legge n° 104/1992, così come segue:

"Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo

pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”

VISTO l'art.33 del CCNL del 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 che, al comma 1, prevede che i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, sono utili ai fini delle ferie e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili e, ai commi 2 e 3, prevede che il dipendente predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso;

VISTE le circolari n. 8/2008 e n. 13/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 105 del 30/06/2022;

VISTA la circolare INPS n. 32 del 06/03/2012 che al punto 6 prevede, tra l'altro, alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno del disabile da assistere ai fini del riconoscimento dei permessi della legge 104/92 e del congedo straordinario retribuito di due anni;

CONSIDERATO che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso strutture ospedaliere o, comunque, strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa;

VISTO il parere INAIL del 25/10/2018, riguardante “eccezioni al presupposto del ricovero a tempo pieno del familiare per i permessi legge 104/92” dal quale tra l'altro si evince: “il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa, mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa **se non nei casi delle eccezioni previsti...**”;

CONSIDERATO che la madre del dipendente con matricola in oggetto indicata è ricoverata a tempo pieno presso una struttura privata che assicura assistenza sanitaria continuativa e rientra tra le eccezioni previste dalla circolare INPS e dal parere INAIL di cui sopra;

CHE, pertanto, l'istanza dell'interessato può essere accolta, in quanto e per i casi previsti dalla normativa vigente in materia;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio “ Programmazione Acquisizione Personale”;

VISTA la L. R. n° 48 dell'11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

VISTA la L. R. n. 8/2014;

VISTA la L. R. n. 26/2014;

VISTA la L. R. n. 15/2015;

VISTA la L. R. n. 8/2016;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interesse prevista dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con D.S. n. 114 del 01 giugno 2021, in capo al Responsabile del procedimento e verificata la normativa anticorruzione;

P R O P O N E

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad assentarsi dal servizio per giorni 3 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, riformulato dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, ricoverata a tempo pieno in struttura privata che assicura assistenza sanitaria continuativa, per i casi previsti dalla normativa vigente in materia e, comunque, fino al decesso;

STABILIRE che il dipendente con matricola in oggetto indicata dovrà, pertanto, presentare mensilmente al Servizio “Gestione Giuridica del Personale” idonea certificazione rilasciata dalla struttura presso cui la madre è ricoverata, a giustificazione delle giornate fruita ai sensi della legge 104/92 e ss.mm.ii., per prestare assistenza alla stessa;

DARE ATTO , che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

Il Funzionario E.Q.
(Dott. Felice Sparacino)
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interesse prevista dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con D.S. n. 114 del 01 giugno 2021, in capo al firmatario del provvedimento e verificata la normativa anticorruzione,

D E T E R M I N A

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad assentarsi dal servizio per giorni 3 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 della legge 104/92, riformulato dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/22 del 30/06/2022, per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, ricoverata a tempo pieno in struttura privata che assicura assistenza sanitaria continuativa, per i casi previsti dalla normativa vigente in materia e, comunque, fino al decesso;

STABILIRE che il dipendente con matricola in oggetto indicata dovrà, pertanto, presentare mensilmente al Servizio "Gestione Giuridica del Personale" idonea certificazione rilasciata dalla struttura presso cui la madre è ricoverata, a giustificazione delle giornate fruite ai sensi della legge 104/92 e ss.mm.ii., per prestare assistenza alla stessa;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO, altresì, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Direttore Generale;
Alla Segretaria Generale;
Alla Dirigente della VII Direzione - Ufficio "Albo Pretorio";
Al Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana";
Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio "Gestione Giuridica del Personale" Dott. Felice Sparacino.

Il Responsabile dell'istruttoria è il sig. Giuseppe Longo, recapiti 090/7761205-299 e-mail:

f.sparacino@cittametropolitana.me.it; g.longo@cittametropolitana.me.it;
protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Il Dirigente
(Dott. Giorgio La Malfa)
Firmato digitalmente